



CITTA' DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 27 del 24/05/2017

IL SINDACO

- **PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 15 della legge 24/2/1992 nr. 225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- **CONSIDERATA** la necessita di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;
- **RILEVATA** l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;
- **RITENUTO** necessario mantenere i terreni e le aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del centro abitato, costantemente puliti e curati, a tutela del decoro urbano e della prevenzione degli stessi incendi;
- **RICHIAMATO** l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 – “Nuovo Codice della Strada”, che fa obbligo, ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:
 - mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;
 - tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
- **CONSIDERATO** altresì, che è opportuno estendere le misure di prevenzione al fine di evitare il ripetersi degli incendi, siano essi boschivi o campestri, disponendo provvedimento per i proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo di tutti i terreni seminativi o diversamente coltivati del territorio comunale, atto alla realizzazione di una fascia protettiva della larghezza di metri 15 (quindici) lungo il confine con tutte le aree adiacenti, indipendentemente dal tipo di coltura in atto, a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;
- **CONSIDERATO** che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione risulta tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio;
- **VISTO** il D. L.vo 31/marzo 1998 nr. 112 comprendente la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 242 del 02/05/2017, “ dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, “ ai sensi della legge 353/2000 e della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016;

- **VISTA** la L.R. nr. 18 del 30/11/2000;
- **VISTA** la L. 225 del 24/02/1992;

DISPONE

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal **15 Giugno al 15 Settembre 2017**, per tutte le aree boscate ricadenti nel territorio comunale, **il divieto tassativo di:**

- *Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli da pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;*
- *Far brillare mine o usare esplosivi;*
- *Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;*
- *Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*
- *Tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche o private;*
- *Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio;*
- *Inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta catalitica a contatto con l'erba secca;*
- *Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.*

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo l'aree confinanti con strade, ferrovie, boschi, abitazioni sparse, centri urbani e strutture turistiche – artigianali e industriali di provvedere, nel termine di giorni 30 dalla data di emanazione della presente ordinanza di :

- *Di provvedere al taglio delle siepi e dei rami sporgenti sulle vie nonché alla pulizia delle cunette rese inefficienti da comportamento colpevole;*
- *Di tenere sempre aperti e puliti i canali di scolo onde possono ricevere e far scorrere le acque;*
- *Alla rimozione di residui vegetali o di qualsiasi residuo vegetale che possa favorire l'innescio di incendi in prossimità di complessi edificati;*
- *Al decespugliamento laterali alle aree boscate tale da ritardare o impedire il propagarsi di incendi.*

Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste della L. 353 del 21/11/2000, come richiamato nel Decreto n.118 del 3 marzo 2016, pubblicato sul BURP n. 25 del 10 marzo 2016.

Si dispone inoltre che copia della presente ordinanza sia notificata:

All'Ufficio di Polizia Municipale;
 Alla locale stazione dei Carabinieri;
 f.to IL DIRIGENTE

f.to **CONTE Alessandro**